

Avv. Andrea Manzi
Via Federico Confalonieri, 5
00195 ROMA
Tel. 063214152 - Fax 063211370
pec: andreamanzi@ordineavvocatiroma.org

AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

ROMA

RICORSO D'APPELLO CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI AI SENSI DEGLI ARTT. 55 E 98 DEL C.P.A

di REGIONE DEL VENETO (CF 80007580279) in persona del legale rappresentante pro-tempore, debitamente autorizzato con DGR n. 618 del 5.5.2016 che si produce, rappresentata e difesa, come da mandato a margine del presente atto, dagli avv. Ezio ZNNZEI57L07B563K, pec: ezio.zanon@venezia.pecavvocati.it), Chiara Drago (CF DRGCHR68T42G224N. pec chiara.drago@venezia.pecavvocati.it), Cecilia Ligabue (CF LGBCCL54D46L736N), pec cecilia.ligabue@venezia.pecavvocati.it), Tito Munari (CF MNRTTI69E13E512O, pec tito.munari@ordineavvocatipadova.it) dell'Avvocatura Regionale del Veneto, e dall'avv. Andrea Manzi del foro di Roma, MNZNDR64T261804V, pec: andreamanzi@ordineavvocatiroma.org - fax 063211370) con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri n. 5

contro

SOVERNIGO GIOVANNI (CF SVRGNN51M15C111Z), MORETTO FRANCESCA (CF MRTFNC82A63C111K), DE POLO VERONICA (DPLVNC75D51L407K), rappresentati e difesi nel giudizio di primo grado dagli avv. Annamaria Tassetto, Franco Zambelli e Luisa Parisi, con domicilio eletto presso il loro lo studio in Venezia-Mestre, Via Cavallotti, 22

Nonché

COPIA

MANDATO: lo sottoscritto Gianluca Forcolin, Vice Presidente della Giunta Regionale del Veneto, in assenza del Presidente, ai sensi e per fase esecutiva, Veneto a quarto comma, dello Statuto della Regione rappresentarmi e difendermi, anche disgiuntamente, nel presente giudizio e successiva causa terzi ivi compresa quella di sottoscrivere gli atti, dell'Avvocatura regionale gli effetti di quanto disposto dall'art. 52, Zanon

Visto è autentica:

Confalonieri n.

quest'ultimo in Roma

REGIONE DEL VENETO AVVOCATURA REGIONALE Cannaregio 23 - 30121 Venezia Tel. 041.2794907 - fax 041.2794912

avvocatura@regione.veneto.it

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato non costituito nel giudizio di primo grado,

notiziandone

CICUTA DONATELLA, residente in Vedelago (TV), Via Col di lana n. 39, cap. 31050, non costituita nel giudizio di primo grado

ANTONIO GAGLIARDI, residente in Oderzo (TV), Quartier G. Marconi n. 11, cap 31046

BENVENUTI ROBERTO, residente in Padova, Via Bressanone n. 11/d In punto: annullamento e/o riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del TAR per il Veneto n. 1200/2015 del 13.11.2015

* * *

Il contenzioso ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento regionale di approvazione della graduatoria del concorso straordinario regionale per l'assunzione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio di cui all'art. 11 del DL n. 1 del 2012 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (cd Cresci Italia), convertito in L. n. 27 del 24.3.2012 (di seguito DL 1/12).

Con la sentenza impugnata -erronea e carente di motivazione- il Tar del Veneto ha accolto il primo motivo aggiunto proposto e annullando la graduatoria impugnata, con conseguente obbligo dell'amministrazione di rideterminare il punteggio spettante a parte ricorrente.

Scusandoci sin d'ora per la lunghezza del presente atto, necessitata dalla complessità della vicenda, si rileva quanto segue.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

1. La vicenda amministrativa e il provvedimento impugnato

1.1. Il concorso pubblico regionale straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione è stato indetto in attuazione

dell'art. 11.3 del DL 1/12, il cui art. 11 riforma il meccanismo di istituzione delle sedi farmaceutiche e di accesso alla relativa titolarità sotto diversi e pregnanti profili e, per quanto qui interessa, prevede l'indizione, entro stringenti scadenze, di un concorso straordinario regionale per l'assegnazione della sedi di nuova istituzione¹.

Si tratta di concorso <u>per soli titoli</u> e per il quale, diversamente dai concorsi ordinari per sedi farmaceutiche e in deroga quindi al DPCM 298/1994, non è prevista la prova attitudinale.

In ragione della rilevanza del concorso sul piano nazionale e al fine di garantire, nonostante l'elevato numero di candidati –decine di migliaia a livello nazionale²-, la massima celerità, imparzialità, uniformità e trasparenza nelle procedure, nonché la tempestiva diffusione delle informazioni a garanzia della massima condivisione degli esiti e celerità dei controlli incrociati (ai sensi dell'art. 23.12 septies decies del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 c.d. "Spending review"³) per la trasmissione e valutazione delle domande è

¹ D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Art. 11 Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria

^{3.} Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la conclusione del concorso straordinario e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili di cui al comma 2 e di quelle vacanti.

² A livello nazionali sono coinvolti decine di migliaia di candidati; mentre per quanto riguarda la Regione del Veneto, risultano inoltrate n. 2.270 domande di partecipazione per un corrispondente numero di 3.498 candidati, con conseguente numero esponenziale di titoli professionali e di carriera autocertificati in sede di domanda ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. sui quali effettuare i controlli ai sensi dell'art. 71, D.P.R. n. 445/2000.

³ DL 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

Art. 23 Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili

REGIONE DEL VENETO AVVOCATURA REGIONALE

Cannaregio 23 - 30121 Venezia Tel. 041.2794907 - fax 041.2794912 avvocatura@regione.veneto.it

stata realizzata dal Ministero della Salute una Piattaforma tecnologica accessibile tramite apposito portale (www.concorsofarmacie.sanita.it).

Quindi, a livello nazionale, vale a dire per tutte le procedure di concorso straordinario, è stato previsto che attraverso il predetto sito i candidati potessero:

- reperire tutte le informazioni utili alla compilazione delle domande, stampare il "Manuale utente" -contenente le specifiche relative ai singoli dati da inserire- (doc. 3 elenco documenti di primo grado, scaricabile dal sito

https://www.concorsofarmacie.sanita.it/CCFarm/jsp/loginCandidato.jsp);

- visualizzare direttamente il modulo *on-line* di candidatura, il quale, cliccando sull'icona "?, per ogni campo permetteva di visualizzare le specifiche istruzioni di compilazione contenute nel Manuale utente;
- detto modulo, dopo la prima compilazione, poteva inoltre essere salvato e modificato prevedendo il sistema informatico un riepilogo di tutte le informazioni inserite in modo da permettere una puntuale verifica circa la correttezza dei dati inseriti da parte del candidato, prima del definitivo invio entro il termine di scadenza;
- una volta inviata la domanda e vista la ricevuta generata automaticamente dalla Piattaforma, verificare comunque i dati ivi inseriti

¹²⁻septiesdecies. Al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure relative al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché di assicurare l'interscambio e la tempestiva diffusione delle informazioni, il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizza una piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle predette procedure, da mettere a disposizione delle stesse regioni e province autonome e dei candidati. L'onere per la realizzazione della piattaforma, che non può eccedere il limite di 400.000 euro, è a carico del bilancio del Ministero della salute, che vi farà fronte con quota parte delle somme di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Alla predetta lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per iniziative che favoriscano il completamento e il miglioramento della rete di assistenza e di vendita costituita dalle farmacie territoriali».

e, ove errati, procedere al relativo annullamento con successiva presentazione di una nuova domanda; anche a tale fine, per la compilazione della candidatura mediante il predetto modulo *on-line*, è stato previsto un mese di tempo (16.11.2012-16.12.2012).

Come risulta dalla relativa stampa (doc. 7 elenco documenti di primo grado) il modulo per la presentazione della domanda reperibile tramite la predetta Piattaforma prevedeva espressamente che tutte le informazioni e dichiarazioni richieste in sede di presentazione della domanda –ivi compreso quindi il possesso di ciascun titolo- valessero quali dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000; circostanza questa che evidentemente richiede la completezza ed esaustività di tali dichiarazioni onde rendere possibili i controlli presso le pubbliche amministrazioni circa la veridicità delle stesse ai sensi dell'art. 43⁴ del D.P.R. n. 445/2000 c s.m.i.

1.2. Sulla scorta di tali premesse, con DGR n. 2199 del 6.11.2012 la Regione Veneto ha indetto il concorso in questione (doc. 2 elenco documenti di primo grado), con relativi Allegato A (di seguito Bando) e Allegato A1, elenco sedi farmaceutiche disponibili, pari a n. 224, successivamente rideterminate in 223 con DGR 16.12.2013, n. 234.

Per le ragioni sopra evidenziate, come stabilito a livello nazionale, per l'espletamento delle procedure concorsuali è stato fatto riferimento e rinvio quale parte integrante della lex specialis di riferimento a quanto stabilito dalla "piattaforma tecnologica ed applicativa unica predisposta dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdiecies, DL n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012, ivi inclusa la

⁴ DPR n. 445/2000 e s.m.i. art 43 (L-R) "Accertamenti d'ufficio"

[&]quot;1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'afficio le informazioni oggeno delle dichia azioni sozzimi e di acti agli articeli 46 r=(7, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti";

REGIONE DEL VENETO AVVOCATURA REGIONALE

Cannaregio 23 - 30121 Venezia Tel. 041.2794907 - fax 041.2794912 avvocatura@regione.veneto.it

registrazione del protocollo delle domande generato dallo stesso sistema web alla quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 53, comma 5 del DPR 445/2000" (cfr punto 3 della DGR n. 2199 del 6.11.2012).

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5⁵, 6⁶ e 8⁷ di tale bando, quindi, in base alla *lex specialis* di riferimento, concertata a livello nazionale:

- le domande dovevano essere presentate solamente mediane il modulo online di candidatura, tramite la Piattaforma reperibile sul sito
www.concorsofarmacie.sanita.it, secondo le puntuali istruzioni ivi
rinvenibili nel cd "Manuale utente", scaricabile dal sito
https://www.concorsofarmacie.sanita.it/CCFarm/jsp/loginCandidato.jsp,
pena l'irricevibilità;

⁵ art. 5 "Domanda di partecipazione al concorso": "La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute collegandosi al sito www.concorsofarmacie.sanita.it dove è, in apposita sezione, rinvenibile il modulo on-line di candidatura, unitamente a tutte le istruzioni relative all'utilizzo della citata funzionalità web....... Le pubblicazioni devono essere trasmesse in forma cartacea a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento".

⁶ art. 6 "Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso"

Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 5 del bando sono considerate irricevibili.

Costituisce motivo di non ammissione al concorso:

il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2;

l'omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie all'art. 5;

In caso di partecipazione in forma associata, le cause di irricevibilità, di esclusione e di inammissibilità relative ad uno degli associati determinano l'esclusione dal concorso di tutti gli altri componenti l'associazione medesima.

La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione all'indirizzo PEC dallo stesso indicata nella domanda.

⁷ art. 8 "Valutazione dei titoli":" La valutazione dei titoli verrà effettuata secondo quanto previsto dal DPCM n. 298/1994 e s.m.i. e dall'art 11, così come modificato dalla legge 7 Agosto 2012 n. 135.

La Commissione determina i criteri per la valutazione dei titoli per quanto non espressamente indicato nel presente bando e nella normativa vigente ... Documenti o titoli di merito presentati dopo il termine di scadenza della domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione."

- le valutazioni circa l'ammissibilità delle domande e l'attribuzione dei relativi punteggi potevano essere effettuate solo sulla base delle dichiarazioni rese, come previsto nel relativo modulo (doc. 7 dell'elenco di primo grado), ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e smi, ad cecezione delle sole pubblicazioni per le quali è stata ammessa la trasmissione in forma cartacea;
- è stata espressamente <u>esclusa la possibilità di integrazioni</u> o <u>regolarizzazioni successive all'invio della domanda</u> all'interno della Piattaforma, il cui perfezionamento, come già rilevato, poteva avvenire anche in modo progressivo; ciò all'evidente fine di garantire effettiva parità di trattamento tra i candidati ed in doverosa osservanza divieto di utilizzare certificati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione⁸.

Inoltre, la competente Struttura regionale aveva, nel periodo di apertura del bando, messo a disposizione dei candidati apposita <u>linea telefonica</u> per fornire ogni informazione utile o necessaria.

1.3. Con decreto 11.2.2013, n. 16 sono stati nominati i componenti Commissione esaminatrice cui è rimessa la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli (ex art.8 All. A alla DGRV n.2199/2012) (doc. 4 elenco documenti di primo grado).

Ne è seguita una complessa ed articolata istruttoria, tenuto conto che risultano inoltrate n. 2.270 domande di partecipazione per un corrispondente numero di 3.498 candidati, con conseguente numero esponenziale di titoli professionali e di carriera autocertificati in sede

⁸ DPR n. 445/2000 e s.m.i., art. 40 "Certificati": "01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 c 47. 02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».

di domanda ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. sui quali effettuare i controlli ai sensi dell'art. 71, D.P.R. n. 445/2000.

Sulla scorta dei n. 13 verbali e relativi allegati dimessi dalla Commissione esaminatrice in data 11.3.2015 (doc. 5 elenco documenti di primo grado), ivi inclusa la graduatoria unica, predisposta dalla Commissione e scaricata dalla Piattaforma in formato pdf, con decreto n. 10 del 12.3.2015, in BURV n. 27 del 20.3.2015 (doc. 6 elenco documenti di primo grado), è stata approvata la graduatoria unica di cui all'Allegato A.

Alla luce delle rettifiche pervenute da alcune Amministrazioni pubbliche circa l'esito delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive dei candidati ai sensi degli artt. 71 e 72, DPR n. 445/2000 e smi, la graduatoria già approvata con decreto n. 10 del 12.03.2015 è stata rettificata con decreto n. 20 del 25.06.2015 (doc. 1, II elenco documenti di primo grado).

1.4. Per quanto attiene più specificamente la vicenda all'esame, gli appellati hanno presentato domanda n. 000617-11-12-12-050 in forma associata – referente Giovanni Sovernigo- (doc. 7 elenco documenti di primo grado), nella quale, con riferimento al conseguimento del<u>l'idoneità nazionale per farmacista dirigente</u> per il dott. Sovernigo (cfr doc. 7, pag. 2/10) risulta indicato:

"IDONEITA' NAZIONALE PER FARMACISTA DIRIGENTE

Riferimenti del provvedimento idoneilà nazionale: Ministero della Sanità, Direzione Generali degli Ospedali, Prot. N. 2621/C

Anno idoneità nazionale: 1986".

Come risulta dalla relativa scheda di valutazione, in relazione al titolo G "Idoneità precedente concorso" non è stato attribuito alcun punteggio ritenendo il "titolo non valutabile per riferimenti non esaustivi" (cfr pag 4/4 doc. 10 elenco documenti di primo grado).

Ciò, in quanto, come riconosciuto dallo stesso ricorrente (cfr pag. 14 dei motivi aggiunti), in sede di domanda risultavano indicati non già i

"riferimenti del provvedimento" come indicato nel modulo on line, bensì il solo numero di protocollo di un diverso documento, quando per tale titolo nel cd "Manuale utente" (cfr https://www.concorsofarmacie.sanita.it/CCFarm/jsp/loginCandidato.jsp) fosse stato puntualmente previsto che la domanda dovesse contenere le seguenti indicazioni: Campo 14.1- Riferimenti del provvedimento: "Riferimenti del provvedimento di approvazione della graduatoria per farmacista dirigente nel quale il candidato è [rectius ha] conseguito l'idoneità"; Campo 14.2- Anno idoneità nazionale: "Anno del provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso per farmacista dirigente nel quale il candidato ha conseguito l'idoneità".

Sulla scorta di tale risultato istruttorio, la domanda già collocata alla

Sulla scorta di tale risultato istruttorio, la domanda già collocata alla posizione n. 30 della graduatoria, per effetto della successiva rettifica risulta collocata alla posizione n. 31.

Va detto che con nota del 4.11.2014 (doc. 8 elenco documenti di primo grado), su richiesta del tutto informale della struttura regionale competente, il candidato forniva copia del documento attestante il servizio prestato presso l'Ospedale Militare di Trieste.

Con richiesta dell'11.05.2015, prontamente evasa, veniva chiesto l'accesso agli atti (doc. 9 elenco documenti di primo grado), tra cui la scheda individuale di valutazione (doc. 10 elenco documenti di primo grado).

2. Il giudizio di primo grado e la sentenza appellata.

Con ricorso notificato il 19.5.2015 parte appellata ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia del decreto regionale n. 10 del 12.3.2015 lamentando la mancata valutazione dell'idoneità nazionale per farmacista dirigente, e il mancato ricorso al soccorso istruttorio.

Con controricorso del 5.6.105 e memoria del 19.6.2015 la Regione ha dedotto l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso e della

relativa istanza cautelare segnalando in particolare che, alla luce dell'esito delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive dei candidati ai sensi degli artt. 71 e 72, DPR n. 445/2000, a prescindere dall'esito del ricorso in questione, era in corso la rettifica della graduatoria oggetto d'impugnazione.

Rinunciata l'istanza cautelare all'udienza camerale del 24.6.2015, con successivi motivi aggiunti sono stati impugnati il decreto n. 20 del 25.6.2015 di rettifica della graduatoria, i verbali della Commissione n. 1 del 10.06.2013, n. 6 del 04.10.2013 e n. 12 del 17.12.2014, quest'ultimo unitamente all'elenco allegato ed al criterio, fissato dalla Commissione, secondo cui sarebbe stata riconosciuta l'idoneità nazionale di farmacista dirigente soltanto a quei concorrenti che avessero indicato l'anno di conseguimento dell'idoneità, nonché il decreto del ministero della sanità con relativa data di adozione o l'eventuale data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nonché il documento denominato "piattaforma realizzata dal ministero della salute in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano - manuale candidato" nella parte in cui prevede le modalità di indicazione di compilazione del modulo on-line riferito alla idoneità nazionale a dirigente farmacista, atti già impugnati con il ricorso introduttivo ma dichiaratamente conosciuti solo in data 10.6.2015.

Con controricorso del 2.10.2015, in vista dell'udicnza camerale fissata per il 7.10.2015 la Regione ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza anche di tali motivi aggiunti.

A seguito dell'integrazione del contradditorio disposta con ordinanza n. 1012/15 del 7.10.2015, previa memoria della Regione del 30.10.2015, nella successiva udienza camerale del 4.11.2015 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 60 CPA.

Con sentenza n. 1200/2015, pubblicata in data 13.11.2015, dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, il Tar per il Veneto, ritenuto fondato ed assorbente il primo dei motivi aggiunti, ha annullato "in parte qua della graduatoria impugnata e conseguente obbligo dell'amministrazione di rideterminare il punteggio spettante a parte ricorrente e di attribuirle la corretta posizione in graduatoria".

* * *

Ritenendo l'erroneità della predetta decisione, e richiamate integralmente le eccezioni e deduzioni già formulate negli atti del giudizio di primo grado, da intendersi qui espressamente trascritti, con il presente atto la Regione del Veneto ne chiede l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, per i seguenti motivi di

DIRITTO

- 3. Erroneità della sentenza in merito alla esaustività della domanda ai fini del riconoscimento dell'idoneità nazionale per farmacista dirigente, in relazione alla dedotta violazione dell'art. 8 del bando allegato alla DGR n. 2199/2012 e dell'art. 6.1, lett. g) del DPCM 298/94.
- 3.1. La sentenza appellata ha annullato il decreto n. 20 del 25.06.2015, di rettifica del decreto n. 10 del 12.03.2015 di approvazione della graduatoria, nella parte in cui non ha riconosciuto alla domanda presentata dai ricorrenti il punteggio relativo alla idoneità nazionale per farmacista dirigente conseguita dalla dott. Sovernigo.

Sul punto, è stato ritenuto fondato e assorbente il primo motivo aggiunto con il quale controparte ha sostenuto che "mentre l'articolo 6 del DPCM 298/94 impone il riconoscimento del punteggio subordinandolo esclusivamente al possesso del requisito, nel caso di specie tale punteggio non è stato attribuito per la mera mancata indicazione del decreto attributivo del titolo con la relativa data di adozione o pubblicazione nella

REGIONE DEL VENETO AVVOCATURA REGIONALE

Cannaregio 23 - 30121 Venezia Tel. 041.2794907 - fax 041.2794912 avyocatura@regione.veneto.it

Gazzetta Ufficiale. La mancata valutazione sarebbe stata illogica anche perché, indipendentemente dalla mancata indicazione del numero del decreto, la commissione aveva comunque tutti gli elementi per effettuare le verifiche del caso in presenza della indicazione dell'anno."

Ad avviso del giudice di prime cure, nel determinare i criteri per la valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 4 e 8 del bando, la Commissione sarebbe incorsa in una illegittima "modifica dei criteri previsti dal bando, o per meglio dire, con specifica attinenza al caso in esame, di quanto previsto dalla piattaforma nazionale sulla cui base sono stati compilati i moduli di domanda on line".

A tale conclusione il Tar è giunto muovendo dal presupposto che, per quanto appunto concerne l'idoneità nazionale, la piattaforma nazionale richiedesse "unicamente la compilazione del campo 14.1" Riferimenti del provvedimento idoneità nazionale" e 14.2 "Anno idoneità nazionale""; laddove "Parte ricorrente ha compilato correttamente il campo 14.2 (1986) mentre in quello precedente ha indicato il numero di protocollo del certificato—in-suo-possesso—e non la data del DM—"18.6.1987—"di approvazione della graduatoria degli idonei."

Laddove invece, sempre ad avviso del Tar, "La commissione si è determinata poi, come risulta dal verbale n. 4 del 4.10.2013, (in data abbondantemente successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature fissato nel 16 dicembre 2012) a ritenere che "...preso atto che il modulo on line della Piattaforma ministeriale prevedeva, riguardo a detto titolo, l'inserimento dei riferimenti del provvedimento dell'idoneità nazionale per farmacista dirigente nonché l'anno di raggiungimento dell'idoneità stessa, decide di considerare, in virtù del fatto che detti concorsi venivano indetti con decreto del ministero della sanità il quale successivamente approvava, sempre con proprio decreto, anche la relativa graduatoria degli idonei, solo quei titoli per i

quali viene espressamente indicato il decreto del ministero della sanità con relativa data di adozione o l'eventuale pubblicazione nella gazzetta ufficiale.

Pare invero al collegio che le già scarne e confuse indicazioni reperibili nel modulo siano state a questo punto significativamente modificate dalla commissione. La commissione sembra addirittura interpretare il dato richiesto nel modulo al campo 14.2 "anno idoneità nazionale" come l'anno di raggiungimento dell'idoneità stessa (e cioè in questo caso il 1987), mentre è evidente che tale dato deve ritenersi riferito all'anno di sessione di esame e quindi, come correttamente indicato, il 1986. A questo punto è evidente che anche il fraintendimento sui dati richiesti al campo 14. 1 – con richiesta espressa in maniera tutt'altro che univoca - e quindi la mancata indicazione della data del decreto ministeriale approvativo della graduatoria non impediva in alcun modo la verifica d'ufficio della dichiarazione di parte ricorrente, visto che per l'anno 1986 non può esservi stata che un'unica sessione di esami per l'idoneità nazionale a farmacista dirigente, come i componenti della commissione non potevano ignorare".

Diversamente da quanto ritenuto nella sentenza, la Commissione esaminatrice non ha in alcun modo modificato le indicazioni reperibili nella Piattaforma ministeriale con riferimento al titolo relativo all'idoneità nazionale per farmacista dirigente, ma anzi ad esse, quali parte integrante della *lex specialis*, si è rigorosamente attenuta.

In ogni caso, in mancanza dell'indicazione da parte del candidato dei riferimenti del provvedimento di approvazione della graduatoria, in applicazione della *lex specialis* di riferimento risultava del tutto preclusa la valutazione del relativo titolo.

3.2. Le doglianze avversarie si sono incentrate nella critica alla Regione del Veneto di aver scelto "una metodologia di compilazione della domanda

REGIONE DEL VENETO AVVOCATURA REGIONALE Cannaregio 23 - 30121 Venezia Tel. 041.2794907 - fax 041.2794912

avvocatura@regione.veneto.it

che non permetteva al privato di allegare il documento attestante l'idoneità conseguita", e, conseguentemente, di aver illegittimamente, perché in violazione della lex specialis di riferimento e dell'art. 6 del DPCM n. 298/94, onerato i candidati "nel puntualizzare oltre il dovuto gli estremi del provvedimento" ministeriale attributivo del titolo in questione ("idoneità nazionale a dirigente farmacista").

Va detto innanzi tutto che se l'art. 6 del DPCM 298/94 impone il riconoscimento del punteggio subordinandolo esclusivamente al possesso del requisito, nel caso di specie il modulo *on line* per la presentazione della domanda reperibile tramite la Piattaforma prevedeva espressamente che tutte le informazioni e dichiarazioni richieste in sede di presentazione della domanda –ivi compreso quindi il possesso di ciascun titolo- valessero quali dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000.

Tale scelta metodologica posta alla base del concorso straordinario a garanzia di uniformità su tutto il territorio nazionale, diversamente da quanto asserito dal ricorrente (cfr pag. 17 dei motivi aggiunti), è riferibile al Ministero della Salute e non certo dalla Regione del Veneto che, sul punto, risulta affatto vincolata al pari sia delle altre Amministrazioni regionali procedenti che tutti i candidati; come pure al solo Ministero sono riferibili anche le istruzioni riportate nel cd Manuale utente predisposto per consentire l'utilizzo della Piattaforma con modalità identiche a livello nazionale.

La procedura in questione non ammetteva approssimazioni o irregolarità di sorta, essendo preclusa all'Amministrazione qualsiasi verifica o integrazione delle informazioni che, ai scnsi della *lex specialis* di riferimento concertata a livello nazionale (artt. 5 e 8 del Bando), era onere dei candidati inserire con completezza e precisione in tale modulo *on-line*, secondo le istruzioni ivi rinvenibili nel cd "Manuale utente"; ciò perché, come già detto, tale modulo *on-line* prevedeva espressamente che tutte le

REGIONE DEL VENETO AVVOCATURA REGIONALE Cannaregio 23 - 30121 Venezia

Tel. 041.2794907 - fax 041.2794912 avvocatura@regione.veneto.it

informazioni e dichiarazioni richieste in sede di presentazione della domanda –ivi compreso quindi il possesso di ciascun titolo- valessero quali dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000; con il conseguente assoluto divieto di cui all'art. 40 del DPR 445/2000, di accettare l'allegazione in forma cartacea di certificazioni scritte rilasciate dalla pubblica amministrazione in luogo delle autocertificazioni⁹.

Ora, per il riconoscimento del titolo d'idoneità nazionale per farmacista dirigente cra richiesta la compilazione della sezione 14 del predetto modulo *on-line* di candidatura, inserendo le seguenti informazioni:

- riferimenti del <u>provvedimento</u> idoneità nazionale
- anno idoneità nazionale (cfr doc. 7, pag. 2/10)

In particolare, rispetto alla voce "riferimenti del provvedimento idoneità nazionale" al momento della compilazione del modulo on line, cliccando sull'icona "?, la Piattaforma dava specifiche indicazioni su come valorizzare tale campo; indicazioni rinvenibili anche nel citato Manuale

⁹ Occorre tener conto del <u>divieto di utilizzare certificati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione,</u> sancito dalle disposizione del DPR n. 445/2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, come modificate dall'art. 15 della legge 12.11.2011, n. 183.

Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 40 Certificati "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.".

Mentre, al fine di evitare che le Pubbliche amministrazioni continuassero a chiedere al privato il deposito di certificati rilasciati da altre Pubbliche amministrazioni e per garantire il ricorso, a pieno regime, allo strumento delle autocertificazioni o dell'acquisizione d'ufficio dei certificati, è stato previsto al comma 2 del medesimo articolo che sul certificato stesso sia apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».

Inoltre, l'art. 43 Accertamenti d'ufficio dispone che "1. Le aniministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato".

utente dove per tale voce si chiedeva di indicare i "riferimenti del provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso per farmacista dirigente nel quale il candidato è conseguito l'idoneità"; mentre per la voce "anno idoneità nazionale", era specificata la necessità di indicare "Anno del provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso per farmacista dirigente nel quale il candidato ha conseguito l'idoneità (pag. 45 e 46/85 del Manuale utente).

3.3. Sulla scorta di tali premesse la Commissione esaminatrice ha determinato i criteri per la valutazione dei titoli (ex art.8 All. A alla DGRV n.2199/2012) in occasione della prima riunione del 10.6.2013 –verbale n. 1 del 10.6.2013-, tenuto conto tra l'altro della vigente normativa in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000) così come di recente riformata dalla L. n. 183/2011, art. 15, così disponendo: "In termini generali, stabilisce che non saranno valutati e non attribuirà alcun punteggio alle dichiarazioni sostitutive relative a quei titoli che, rispetto agli elementi indicati nel modulo on-line di candidatura secondo le modalità di cui all'art. 5 del bando di concorso, risultano incompleti o privi di tutti gli elementi necessari per una certa ed univoca valutazione e/o per poter procedere al controllo dell'autocertificazione." (cfr anche documento di sintesi dei criteri della Commissione pubblicato nel sito Internet istituzionale della Regione, doc. 4).

Con particolare riguardo all'idoneità "idoneità nazionale", come risulta dal verbale n. 4 del 4.10.2013, la medesima Commissione ha ritenuto che "tenuto conto di quanto verbalizzato nella seduta del 10 giugno 2013 e preso atto che il modulo on-line della Piattaforma ministeriale prevedeva, riguardo a detto titolo, l'inserimento dei riferimenti del provvedimento dell'idoneità nazionale per farmacista dirigente nonché l'anno di raggiungimento dell'idoneità stessa, decide di considerare, in virtù del fatto che detti concorsi venivano indetti con decreto del Ministero della

sanità il quale successivamente approvava, sempre con proprio decreto, anche la relativa graduatoria degli idonei, solo quei titoli per i quali viene espressamente indicato il decreto del Ministero della Sanità con relativa data di adozione o l'eventuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La necessità di considerare idonei solo i titoli per i quali "viene espressamente indicato il decreto del Ministero della Sanità con relativa data di adozione o l'eventuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale" deriva dalla circostanza che solo tali elementi sono sufficienti per una certa e univoca valutazione c/o controllo dell'autocertificazione, tenuto conto che "detti concorsi venivano indetti con decreto del Ministero della sanità il quale successivamente approvava, sempre con proprio decreto, anche la relativa graduatoria degli idonei" (cfr verbale n. 4, doc. 4).

Tale criterio, nonché la successiva la decisione sul caso specifico adottati dalla Commissione risultano del tutto conformi alle specifiche contenute nel Manuale utente della stessa Piattaforma che, come già evidenziato, chiedeva, appunto, di indicare i "riferimenti del provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso per farmacista dirigente nel quale il candidato è conseguito l'idoneità"; mentre per la voce "anno idoneità nazionale", era specificata la necessità di indicare "Anno del provvedimento di approvazione della graduatoria".

3.4. Alla luce delle chiarissime indicazioni ricavabili dalla Piattaforma al momento di compilazione del modulo *on line* e comunque contenute anche nel Manuale utente redatto per tutto il territorio nazionale, come già detto costituenti la *lex specialis* di riferimento, è evidente che l'indicazione dei riferimenti del provvedimento e dell'anno di approvazione della graduatoria del concorso, costituissero elementi essenziali per la valutazione del titolo; ciò in considerazione della valenza di autocertificazione dei ai sensi del DPR 445/2000 delle dichiarazioni.

REGIONE DEL VENETO AVVOCATURA REGIONALE Cannaregio 23 - 30121 Venezia

Tel. 041.2794907 - fax 041.2794912

Ciononostante nella domanda in questione, con riferimento al conseguimento dell'idoneità nazionale per farmacista dirigente per il dott. Sovernigo (cfr doc. 7, pag. 2/10) risulta indicato:

"IDONEITA' NAZIONALE PER FARMACISTA DIRIGENTE

Riferimenti del provvedimento idoneità nazionale: Ministero della Sanità,

Direzione Generali degli Ospedali, Prot. N. 2621/C

Anno idoneità nazionale: 1986".

Dati questi assolutamente difformi da quelli richiesti dal Manuale utente, nonché carenti e privi degli elementi minimi necessari ai fini dei controlli presso le pubbliche amministrazioni circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e smi.

Si tratta all'evidenza di dati che non corrispondono ai "riferimenti del provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso per farmacista dirigente nel quale il candidato è conseguito l'idoneità" e che non consentono una certa ed univoca valutazione e/o controllo dell'autocertificazione del titolo in esame.

Va infatti considerato che <u>il solo numero di prot., senza neppure l'anno cui il protocollo stesso si riferisce, non costituisce riferimento sufficiente ad individuare e reperire il relativo provvedimento.</u>

Ed infatti, dal confronto tra la domanda compilata dal ricorrente (doc. 7) e il certificato relativo al titolo in questione (doc. 4 di parte ricorrente) risulta chiaramente che in sede di domanda quali "riferimenti del provvedimento idoneità nazionale" sono stati inseriti "Ministero della sanità, Direzione Generale degli ospedali" e "prot. n. 2621/C", rispettivamente ufficio che ha rilasciato il certificato e il rispettivo n. di protocollo.

Non sono invece stati inseriti né i riferimenti del "provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso per farmacista dirigente nel quale il candidato è conseguito l'idoneità", pur chiaramente riportati nel

medesimo certificato: "DM 18.6.87" "con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei ..".

Ed ancora, quale anno d'idoneità nazionale, anziché il 1987 -nel predetto certificato chiaramente individuabile quale "Anno del provvedimento di approvazione della graduatoria" o, a tutto concedere, quale anno di riferimento del certificato di cui è stato indicato il numero di protocollo-, è stato indicato il 1986, corrispondente, sempre a quanto emerge dal predetto certificato, all'anno della sessione d'esame.

Nessuno dei dati inseriti dal candidato, quindi, corrispondono a quelli molto chiaramente e inequivocabilmente richiesti dalla Piattaforma ministeriale.

A fronte di tale evidente errore in cui è incorso il ricorrente, l'Amministrazione regionale non avrebbe potuto assumere alcuna determinazione diversa dal non riconoscimento del titolo in quanto "non valutabile per riferimenti non esaustivi".

Ciò, vale la pena ribadire, in considerazione delle specifiche modalità di redazione delle domande, come derivanti direttamente dalla *lex specialis* di riferimento (art. 5 del bando) e, dunque, anche a prescindere dai criteri adottati dalla Commissione nel verbale n. 4 del 4.10.2013; criteri, in base ai quali, comunque, in assoluta coerenza con quanto prescritto nel Manuale utente, per la valutazione del titolo in questione sarebbe stato considerato sufficiente l'indicazione del decreto ministeriale, appunto, di approvazione della graduatoria e della relativa data di adozione o quanto meno della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Del resto, anche la parte ricorrente risulta ben consapevole di aver indicato non già i "riferimenti del provvedimento", bensì "gli estremi dell'attestazione in suo possesso ed il numero di protocollo dell'attestazione" (cfr pag. 14 dei motivi aggiunti) e dunque di aver reso in

REGIONE DEL VENETO AVVOCATURA REGIONALE Cannaregio 23 - 30121 Venezia

Tel. 041.2794907 - fax 041.2794912 avvocatura@regione.veneto.it

sede di domanda una dichiarazione "non perfettamente coincidente con le indicazioni contenute nel manuale".

Tanto è vero che, la stessa parte ricorrente, ha contestato la legittimità di tale Manuale che "ove ritenuto vincolante e precettivo in relazione al riconoscimento del titolo dichiarato dai ricorrenti, sarebbe illegittimo in quanto violerebbe la dgrv numero 2199/2012 nonché i limiti del potere conferito al Ministero della salute dall'articolo 23 comma 12 del dl 95/12...oltre a contrastare il favor partecipationis" (cfr pag. 16 dei motivi aggiunti), nonché ha invocato il soccorso istruttorio (cfr pag. 21 dei motivi aggiunti) lamentando che in sede di istruttoria il titolo in questione non fosse stato riconosciuto "per una mera svista o irregolarità nella compilazione del format".

3.5. Appare evidente che, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza appellata, le indicazioni contenute nella Piattaforma, e dunque nel modulo on line e nel Manuale utente redatto dal Ministero della Salute per tutto il territorio nazionale non sono state in alcun modo modificate dalla Commissione.

Ma anzi, alle predette indicazioni, richiamate ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, 6 e 8 di tale bando quale <u>lex specialis</u> di riferimento <u>concertata a livello nazionale</u> e dunque vincolante sia le Amministrazioni regionali procedenti che i partecipanti al predetto concorso, la Commissione si è rigorosamente attenuta sia in sede di redazione dei criteri di valutazione, che in sede d'istruttoria delle domande.

Al contrario, è per effetto della sentenza appellata che, con riferimento al titolo dell'idoneità nazionale a farmacista dirigente, viene a determinarsi la sostanziale disapplicazione del contenuto del Manuale utente; e, quindi, la disapplicazione del criterio generale di valutazione dell'esaustività delle informazioni contenute nelle domande di partecipazione al concorso

indicato, per tutto il territorio nazionale, dal Ministero della Salute in sede di Piattaforma, appunto, attraverso il modulo on line e il Manuale utente.

In particolare, non potrà sfuggire l'erroncità della sentenza nella parte in cui, nell'addebitare alla commissione l'errore di aver interpretato "il dato richiesto nel modulo al campo 14.2 "anno idoneità nazionale" come l'anno di raggiungimento dell'idoneità stessa (e cioè in questo caso il 1987)", non ha tenuto conto che nel predetto il Manuale utente per la voce "anno idoneità nazionale", è stato specificato di indicare "Anno del provvedimento di approvazione della graduatoria".

Laddove, infatti, per il conseguenti dell'idoneità nazionale a farmacista dirigente è previsto il superamento di un concorso il cui esito si formalizza con un provvedimento (decreto del ministero della sanità) di approvazione di una graduatoria.

Con la conseguenza che, in alcun modo può ritenersi "evidente che tale dato deve ritenersi riferito all'anno di sessione di esame e quindi, come correttamente indicato, il 1986.".

** *

Quanto agli ulteriori motivi svolti da parte ricorrente aggiunti nel giudizio di primo grado, pur non esaminati nella sentenza qui appellata, va rilevato quanto segue.

- 4. Sulla violazione dell'art. 6.1 lett. b) della legge 241/90. violazione del principio del soccorso istruttorio. Difetto di istruttoria. Violazione dell'art. 13 del bando allegato alla DGR 2199/12. violazione degli artt. 43, 47 e 48 del DPR 445/2000. violazione del principio di affidamento del privato, di lealtà e collaborazione della PA. Violazione del buon andamento della PA. Violazione dell'art. 97 della Cost. Illogicità e contraddittorietà.
- 4.1. Lamenta parte ricorrente che l'effettiva sussistenza del titolo in questione sarebbe stata verificabile con un semplice supplemento

REGIONE DEL VENETO AVVOCATURA REGIONALE Cannaregio 23 - 30121 Venezia

Tel. 041.2794907 - fax 041.2794912 avvocatura@regionc.vcncto.it

istruttorio o con una richiesta di chiarimenti, con conseguente violazione dell'art. 6 della legge 241/90 e del principi di leale collaborazione e di affidamento.

Come già rilevato nel giudizio di primo grado, ai sensi degli artt. 5 e 8 del bando approvato con DGRV n. 2199 del 6.11.2012 (doc. 2), in base alla lex specialis di riferimento, concertata a livello nazionale le valutazioni circa l'ammissibilità delle domande e l'attribuzione dei relativi punteggi ai fini della formazione della graduatoria potevano essere effettuate solo sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e smi, ad eccezione delle sole pubblicazioni per le quali è stata ammessa la trasmissione in forma cartacea; ed è stata espressamente esclusa la possibilità di integrazioni o regolarizzazioni successive all'invio della domanda all'interno della Piattaforma, il cui perfezionamento, come già rilevato, poteva avvenire anche in modo progressivo; ciò all'evidente fine di garantire effettiva parità di trattamento tra i candidati ed in doverosa osservanza divieto di utilizzare certificati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione posto dall'art. 40 del DPR 445/2000.

Tutti i dati e le informazioni da inserire in sede di domanda ai fini di una corretta valutazione dei titoli risultavano chiaramente indicate sia nel modulo di domanda, che nelle istruzioni contenute nel manuale (scaricabile separatamente ed altresì consultabile *on line* dal candidato in sede di compilazione); ed ancora era stata prevista anche la possibilità, in caso di incertezza, di richiedere i relativi chiarimenti attraverso apposita linea telefonica.

In caso di difformità, anche solo parziali, tra le dichiarazione contenute nella domanda e quanto richiesto in sede di bando, atteso il carattere concorrenziale della procedura, considerati l'elevato numero di candidati nonché le esigenze di particolare celerità connesse al concorso

straordinario in questione, in applicazione del principio di auto responsabilità dei partecipanti, costituiva preciso dovere dell'Amministrazione procedente attenersi scrupolosamente alle disposizioni di bando senza possibilità alcuna di cd soccorso istruttorio; pena la violazione della par condicio tra i concorrenti; e dunque, nel caso di specie, non valutare il titolo per il quale la dichiarazione sostitutive fornita dal candidato in sede di domanda non contenesse gli elementi indicati nel modulo on-line tali da non consentire una certa ed univoca identificazione del titolo.

La necessità di un simile approccio, solo all'apparenza eccessivamente formalistico, non può certo sfuggire a fronte della rilevanza, anche generale, del concorso straordinario per soli titoli, dell'elevato numero di partecipanti, delle particolari esigenze di celerità, la cui stessa praticabilità ha richiesto un altissimo livello di automazione ed informatizzazione della procedura e particolare impegno da parte delle Regioni; non potendo concedersi, ai sensi delle precise disposizioni di bando, spazio alcuno ad approssimazioni, o integrazioni e/o regolarizzazioni fuori termine.

Circostanze queste che certamente imponevano proporzionale diligenza da parte dei candidati al fine di garantire la necessarie speditezza della procedura e dunque, efficienza, efficacia ed conomicità, dell'azione amministrativa.

Nel caso all'esame, la diligenza richiesta al privato, comportava un'attenta e corretta redazione della domanda secondo il modello fornito dalla Piattaforma, semplicemente attenendosi, quindi, a quanto previsto nel bando e nel manuale (scaricabile separatamente ed altresì consultabile on line dal candidato in sede di compilazione e contenente specifiche indicazioni esplicative anche con specifico riferimento al titolo di cui si discute); ciò al fine di mettere la PA nelle condizioni di poter reperire le dovute informazioni utili all'espletamento dei previsti controlli sulle

REGIONE DEL VENETO AVVOCATURA REGIONALE Cannaregio 23 - 30121 Venezia Tel. 041.2794907 - fax 041.2794912

avvocatura@regione.veneto.it

dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 71. Ovvero, in caso di incertezza, premurandosi di richiedere i relativi chiarimenti anche mediante una linea telefonica appositamente dedicata.

Sul punto pare sufficiente richiamare i principi già affermati da codesto Consiglio di Stato in materia di soccorso istruttorio e agli obblighi di correttezza e di autoresponsabilità dei candidati nell'ambito di procedure comparative di massa (Cons. St., Ad. Plen., 3.3.2011, n. 3, Cons. St., sez. V, 21.6.2013, n. 3408; Cons. St., sez. V, 15.11.2012, n. 5772; Cons. St., sez. V, 5.12.2012, n. 6248; l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria, nella sentenza n. 9 del 25.2.2014).

Nonché, proprio con riferimento alla procedura concorsuale all'esame, la recedente decisione di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, Sez. III, n. 796 del 26.02.2016 alla cui diffusa ed esaustiva motivazione non si può che fare in questa sede espresso rinvio.

4.2 In tale contesto, come già rilevato al punto 5.2 della memoria del 19.6.2015, alcun rilievo può assumere la circostanza che in sede d'istruttoria l'Amministrazione abbia effettivamente chiesto, seppure per le vie brevi e soprattutto a mero titolo collaborativo, di documentare il periodo prestato presso l'Ospedale militare di Trieste in qualità di farmacista militare (pag. 15 ricorso e pag. 25 dei motivi aggiunti).

Si tratta invero di situazioni del tutto diverse.

Nello specifico, il mancato esercizio del cd soccorso istruttorio con riferimento all'"idoneità nazionale per farmacista dirigente" costituisce doverosa applicazione della *lex specialis* di riferimento a fronte della evidente carenza delle informazioni necessarie ai fini del controllo dell'autocertificazione del titolo.

Diversamente, la richiesta di documentare il periodo di lavoro prestato presso l'Ospedale militare di Trieste non deriva dall'accertata carenza delle informazioni rese dal candidato, bensì dalla impossibilità di verificare la

veridicità della dichiarazione resa nelle forme e nei tempi previsti dagli artt. 71 e 72 del DPR n. 445/2000¹⁰.

Ed invero, poiché l'ospedale militare di Trieste oggi è una Residenza universitaria (Università degli studi di Trieste), manca nel caso di specie una <u>PA certificante</u> cui rivolgersi.

Peraltro, va sottolineato che gli uffici regionali si sono rivolti direttamente al candidato per mero scrupolo (diversamente non si sarebbe infatti proceduto con una richiesta telefonica bensì con lettera formale).

Ed invero, nell'ipotesi in cui il ricorrente non fosse stato in grado di produrre documentazione probatoria in merito, come poi è accaduto in casi analoghi oggetto del decreto di rettifica n. 20 del 2015, la Commissione avrebbe comunque riconosciuto il relativo punteggio, non potendo imputare al candidato carenze attribuibili alla pubblica amministrazione.

¹⁰ DPR n. 445/2000 Articolo 71 (R) Modalità dei controlli

^{1.} Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

^{2.} I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

Articolo 72 (L) Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei

controlli

1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo

⁷¹ e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, <u>le amministrazioni certificanti</u> individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

^{2.} Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

^{3.} La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

5. Sulla illogicità, Contraddittorietà ed arbitrarietà. Eccesso di potere. Violazione del buona andamento della PA sotto altro profilo.

Nel contesto appena delineato, caratterizzato da una particolare informatizzazione ed accelerazione della procedura concorsuale, non risulta in alcun modo sostenibile un obbligo della Commissione di "presumere" la sussistenza del titolo d'idoncità nazionale in ragione dell'attività svolta dal ricorrente come farmacista dirigente.

Sul punto si osserva che spetta alla Pubblica Amministrazione non certo "presumere" o "interpretare" il *curriculum* risultante dalla domanda presentata, bensì solamente "accertare" la veridicità delle dichiarazioni rese.

6. Sulle esigenze cautelari.

Alla luce di quanto appena esposto, appare evidente la sussistenza del requisito del fumus boni juris.

Quanto al *periculum*, pare evidente che il riconoscimento del punteggio a controparte, così come disposto dalla sentenza appellata, determinerebbe un notevole pregiudizio al corretto espletamento della procedura di assegnazione delle sedi farmaceutiche secondo una graduatoria formata, come sopra rilevato, in assoluta coerenza anche ai principi già affermati dalla giurisprudenza amministrativa proprio con specifico riferimento al concorso straordinario in oggetto; con conseguente pregiudizio non solo per l'interesse pubblico dell'Amministrazione regionale appellante deputata all'esercizio di tale funzione, ma anche per lo stesso interesse generale cui l'intera procedura concorsuale in questione è finalizzata, nonché dei candidati aspiranti all'assegnazione delle sedi farmaceutiche.

Invero, il riconoscimento del punteggio aggiuntivo come indicato da controparte –pari ad un punto complessivo- comporterebbe l'avanzamento della stessa dalla posizione n. 30 alla posizione n. 9 della graduatoria; con

conseguente pregiudizio per i candidati collocati tra la posizione n. 10 alla

224, che vedrebbero così pregiudicata la possibilità di scelta delle sedi disponibili.

Occorre inoltre considerare che, tenuto conto della validità biennale della graduatoria di cui si discute (cfr art. 11.6 del IDL 1/12), l'avvio della procedura d'interpello risulta affatto urgente al fine di garantire l'effettiva erogazione del servizio farmaceutico secondo la disciplina introdotta dal DI 1/12.

Va infatti ricordato che il concorso straordinario per l'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche risponde alla dichiarata esigenza ed intenzione del legislatore nazionale di provvedere con urgenza ad una capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, nonché a garantire anche nel campo della distribuzione farmaceutica l'apertura del mercato ad una maggior concorrenza favorendo in particolare l'accesso dei giovani alle attività economiche 11.

Si confida, pertanto, nell'accoglimento dell'istanza qui formulata.

Da ultimo, preme segnalare come sussista allo stato l'indubbia urgenza per l'Amministrazione resistente, nonché a garanzia delle già esposte ragioni anche d'interesse generale, di addivenire quanto prima alla definizione del presente giudizio; definizione che, tenuto conto che le questioni giuridiche sottese sono state, almeno in parte, già state affrontate da codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, sez. III, nella decisione n. 796 del 26.02.2016 si confida possa intervenire nelle forme dell'art. 60 CPA: ciò, anche ai sensi dell'art. 49.2 CPA, ritenendo di poter prescindere da eventuali questioni in ordine

L'art. 11 (cfr. c. 1) del DL 24 gennaio 2012, n. 1 recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, inserito al titolo I, Concorrenza, Capo III, Servizi Professionali, ed intitolato "Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria" è dichiaratamente finalizzato, innanzi tutto a "favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche" e "nel contempo" a garantire "una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico".

REGIONE DEL VENETO AVVOCATURA REGIONALE

Cannaregio 23 - 30121 Venezia Tel. 041.2794907 - fax 041.2794912 avvocatura@regione.veneto.if

alla eventuale integrazione del contraddittorio attesa la infondatezza manifesta nel merito del ricorso proposto in primo grado, come del resto già statuito nella predetta decisione.

7. Sull' eventuale integrazione del contraddittorio

Fermo quanto appena rilevato in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 49.2 CPA, appare opportuno rilevare che non paiono in ogni caso sussistere nel caso di specie i presupposti per l'integrazione del contraddittorio, come prevista dall'art. 95 del CPA.

Ciò in considerazione del fatto che i controinteressati originari sono titolari di un interesse opposto a quello degli originari ricorrenti, attuali appellati, e coincidente con quello dell'Amministrazione appellante.

Peraltro, laddove codesto Ecc.mo Collegio ritenesse comunque necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati nel giudizio di primo grado, considerato l'elevato numero dei candidati potenzialmente controinteressati e le sopra segnalate esigenze di celerità del contenzioso in esame, si chiede sin d'ora, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41.4, 49.3 e 52.2 CPA. di essere autorizzati con provvedimento presidenziale a poter effettuare tale adempimento mediante pubblicazione del provvedimento di autorizzazione, dell'atto d'appello, della sentenza appellata e dell'elenco dei nominativi dei candidati controinteressati sul sito

http://www.regione.veneto.it/web/sanita/concorso-pubblico-straordinario-per-sedi-farmaceutiche; ciò in analogia a quanto già disposto dal TAR per il Veneto nel giudizio di primo grado, nonché da Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato in caso analogo (RG 668/16, decreto presidenziale n. 10 del 10.2.2016).

* * *

Alla lucc di quanto sopra esposto, la REGIONE DEL VENETO, come sopra rappresentata e difesa, chiede che Codesto Ecc.mo Consiglio di

Stato, voglia: in via cautelare: sospendere gli effetti della sentenza appellata; nel merito: accogliere il presente appello e per l'effetto annullare e/o riformare la sentenza del TAR per il Veneto n. 1200/2015 del 13.11.2015, e conseguentemente rigettare il ricorso, i motivi aggiunti ed ogni domanda ex adverso proposti siccome inammissibili e infondati; con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite e refusione del contributo unificato per la proposizione dell'appello.

In via istruttoria, allo stato, per esigenze di celerità connesse alla proposta istanza cautelare, si producono i documenti già depositati nel giudizio di primo grado:

- 1. provvedimento di autorizzazione a resistere in giudizio
- 2. DGR n. 2199 del 6.11.2012, in BURV n. 94 del 16.11.2012, e relativi allegati
- 3. estratto Manuale Candidato: www.concorsofarmacie.sanita.it
- 4. sintesi criteri commissione, come scaricabile dal sito: http://www.regione.veneto.it/web/sanita/concorso-pubblico-straordinario-per-sedi-farmaceutiche
- 5. n. 13 verbali della Commissione esaminatrice e relativi allegati (valutazione titoli idoneità)
- 6. Decreto n. 10 del 12.3.2015 in BURV n. 27 del 20.03.2015
- 7. ricevuta della domanda scaricata dalla Piattaforma ministeriale
- 8. nota 4.11.2014
- 9. istanza di accesso dell'11.5.2015 e riscontro del 12.5.2015
- 10. scheda individuale di valutazione titoli
- 11. Decreto n. 20 del 25.06.2015 di rettifica della graduatoria
- 12. nota Settore Farmaceutico regionale del 2.10.2015

Nonché:

- 13. Controricorso del 10.6.2015
- 14. Memoria del 19.6.2015

REGIONE DEL VENETO AVVOCATURA REGIONALE

Cannaregio 23 - 30121 Venezia Tel. 041.2794907 - fax 041.2794912 avvocatura@regione.veneto.it

- 15. Memoria del 2.10.2015
- 16. Memoria del 30.10.2015
- 17. Copia autentica della sentenza del TAR per il Veneto n. 1200/2015 del 13.11.2015
- 18. DGR n. 618 del 5.5.2016 di autorizzazione alla proposizione dell'appello.

Ai sensi dell'art. 9 della legge 23.12.99, n. 448 si dichiara che il valore della causa è indeterminato.

Venezia-Roma, 11 maggio 2016

Avv. Chiara Drago

Avv. Cecilia Ligabue

Avv. Tito Munari

Avv Ezio Zanon

Avv. Andréa Manzi

Ai sensi e per gli cffetti dell'art. 1 primo comma, lett. c), della L. 7 giugno 1993, n. 183, dichiaro conforme all'originale il sopraesteso atto, composto di n. 30 pagine, compresa la presente, trasmesso a mezzo fax.

Venezia, 11 maggio 2016

Avv. Ezio Zanon

Avv. Chiara Diago

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 primo comma, lett. c), della L. 7 giugno 1993, n. 183, dichiaro conforme all'originale il sopraesteso atto, composto di n. 30 pagine, compresa la presente, trasmesso a mezzo fax.

Roma, 11 maggio 2016

Avv. Andrea Manzi

REGIONE DEL VENETO AVVOCATURA REGIONALE

Cannaregio 23 - 30121 Venezia Tel. 041.2794907 - fax 041.2794912 avvocatura@regione.veneto.it

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto, Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico per le notifiche presso la Corte di Appello di Roma, richiesto come in atti, ho notificato copia conforme all'originale del suesteso ricorso al Consiglio di Stato a:

SOVERNIGO GIOVANNI, MORETTO FRANCESCA, DE POLO VERONICA, rappresentati e difesi nel giudizio di primo grado dagli avv. Annamaria Tassetto, Franco Zambelli e Luisa Parisi, al domicilio eletto presso il loro lo studio in Venezia-Mestre, Via Cavallotti, 22 Constanti cui cui co presso.

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro *pro tempore*, presso l'Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, ed ivi ...

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro *pro tempore*, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Venezia, P.zza San Marco n. 63 ed ivi ...

CICUTA DONATELLA, residente in Vedelago (TV), Via Col di lana n. 39, cap. 31050, ed ivi ...

ANTONIO GAGLIARDI, residente in Oderzo (TV), Quartier G. Marconi n. 11, cap 31046 ed ivi ...

BENVENUTI ROBERTO, residente in Padova, Via Bressanone n. 11/d ed ivi ...

				at t
				13


RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto, Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico per le notifiche presso la Corte di Appello di Roma, richiesto come in atti, ho notificato copia conforme all'originale del suesteso ricorso al Consiglio di Stato a:

VERONICA, rappresentati e difesi nel giudizio di primo grado dagli avv.

Annamaria Tassetto, Franco Zambelli e Luisa Parisi, al domicilio eletto presso il loro lo studio in Venezia-Mestre, Via Cavallotti, 22 conseguando cui cui cui con copie.

- MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, presso l'Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, ed ivi ...
- MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Venezia, P.zza San Marco n. 63 ed ivi ...
- CICUTA DONATELLA, residente in Vedelago (TV), Via Col di lana n. \$\int\$ 39, cap. 31050, ed ivi ...
- ANTONIO GAGLIARDI, residente in Oderzo (TV), Quartier G. Marconi n. 11, cap 31046 ed ivi ...
- BENVENUTI ROBERTO, residente in Padova, Via Bressanone n. 11/d ed ivi ...



ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

1/6

CASSA 1

/2016 Cron. 10.624 Dest.

Data Ric. 12/05/201

rasf. 0,00 Sp.postale

ale 8,40

Richiedente: AVV.ANDREA MANZI

Relazione di Ny ificazione URGENTE URGENTE

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a SOVERNIGO GIOVANNI, MORETTO FRANCESCA, DE POLO VERONICA , RAPP.TI E DIFESI DAGLI AVV.TI ANNAMARIA TASSETTO , FRANCO ZAMBELLI E LUISA PARISI, AL DOMICILIO ELETTO PRESSO IL LORO STUDIO , MEDIANTE CONSEGNA DI UNICA COPIA

N. Raccomandata

76595685415-7.



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX W8151E) - St. [4] Ed. 03/04

SOVERNIGO GIOVANNI, MORETTO FRANCESCA
DE POLO VERONICA,
rappresentati e difesi dagli avv. Annamaria Tassetto, Franco Zambelli e Luisa Parisi
al domicilio eletto presso il loro lo studio in
Via Cavallotti, 22
30174 Venezia-Mestre


MITTENTE
VIA / PIAZZA

N° CIV.

SERVIZI ACCESSORI
RICHIESTI
Contrassegnare la
casella interessata

Bollo (accettazione manuale)

TASSE



UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Settore

6

CASSA 1

/2016 Cron. 10.624 Dest. 2/6

Data Ric. 12/05/2016

3,27


Sp.postale

*Richiedente: AVV.ANDREA MANZI

Relazione di Notificazione URGENTE URGENTE

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a MINISTERO DELLA SALUTE IN PERS. MINISTRO PT PRESSO AVVOCATURA GEN.LE DELLO STATO

ROMA - VIA DEI PORTOGHESI, 12 nediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatas impiegato incaricato	
impiegato incaricato	
capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario odigi ersone idonee a ricevere latto, in busta dhiusa e sigillata, ai sensi di legge.	
Roma,	
irma Portiere/vicino di casa	
Compilato avviso ex art. 139 660 c.p.c. Roma,	
Spedita Raccomandata N Roma,	
Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.	
Roma,L'ufficiale Giudiziario	
Pervenuto ed effettuato deposito. Roma, L'Ufficiale Giudiziario	
Ritirata copia. L'impiegato comunale	
Eseguita affissione a norma di legge. Roma, L'Ufficiale Giudiziario	
Spedita Raccomandata A.R. N Roma,	



UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

3/6

CASSA 1

Cron. 10.624 Dest. /2016

Sp.postale

Richiedente: AVV.ANDREA MANZI

Relazione di Notificazione URGENTE URGE

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, MINISTERO DELLA SALUTE IN PERS. MINISTRO PT PRESSO AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

PIAZZA SAN MARCO, 63 - 30100 VENEZIA (VE) mediante spedizione a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 149 c.p.c. dall'Ufficio Postale di Roma Prati.

Roma.

N. Raccomandata


L'Ufficiale Giudiziario

11.3:171 ROMAPRATI 13 MAG 2015 ROMA CORTEDIA

> N. Raccomandata 76595685414-6 **Poste**italiane EP0795 EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX W8151E) - St. [4] Ed. 03/04 Accettazione RACCOMANDATA BICE VI ITA MINISTERO DELLA SALUTE in persona del Ministro pro tempore presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato P.zza San Marco n. 63 30123 Venezia MITTENTE VIA / PIAZZA Nº CIV. COMUNE PROV. SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI A.R. Contrassegnare la casella interessata

Bollo (accettazione manuale)

TASSE



UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

CASSA 1

/2016 Cr

Cron. 10,624 Dest.

4/6

Data Ric. 12/05/2016

Trasf.

0,00

Sn nostale

8.40

Richiedente: AVV.ANDREA MANZI

Relazione di Notificazione URGENTE URGENTE

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a CICUTA DONATELLA RES.TE

VIA COL DI LANA, 39 - 31050 VEDELAGO (TV)

mediante spedizione a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 149 c.p.c. dall'Ufficio Postale di Roma Prati.

Coma

Roma, _____

N. Raccomandata

L'Ufficiale diudiziario

-11-1

CORTE DIATO CORTE

N. Raccomandata

76595685413-4



Posteitaliane


EP0795 EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX W8151E) - St. [4] Ed. 03/04

CICUTA DONATELLA Via Col di lana n. 39 31050 Vedelago (TV) MITTENTE VIA / PIAZZA C.A.P. COMUNE SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI A.R.

Bollo (accettazione manuale)

Contrassegnare la casella interessata

TASSE



UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

CASŞA 1

/2016 Cror

Cron. 10.624 Dest.

5/6

Data Ric. 12/05/2016

Trasf.

0,00 Sp.postale

8,40

Richiedente: AVV.ANDREA MANZI

Relazione di Notificazione URGENTE URGENTE

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a

QUARTIER G. MARCONI, 11 - 31046 ODERZO (TV)
mediante spedizione a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 149 c.p.c. dall'Ufficio Postale di Roma Prati.

Roma,

L'Ufficiale Giudiziario

N. Raccomandata

CORTE DI APPOLIMIDI ROMA

CORTE DI APPOLIMIDI ROMA

CORTE DI APPOLIMIDI ROMA

564 Gaurite a Papinil

N. Raccomandata



Nº CIV.

PROV.

Posteitaliane

EP0795 EP0489 - Mod . 22 AG - MOD .04001 (EX W8151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione RACCOMIANDATA

ANTONIO GAGLIARDI Quartier G. Marconi n. 11 31046 Oderzo (TV)

MITTENTE
VIA/PIAZZA
C.A.P. COMUNE

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata


_____ A.R.

U(K

TA

Bollo (accettazione manuale)

TASSE



UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

6/6

CASSA 1

/2016 Cron. 10.624 Dest.

Data Ric. 12/05/201

Trasf. 0,00

Sp.postale

8,40

Richiedente: AVV.ANDREA MANZI

Relazione di Notificazione URGENTE URGENTE

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a

VIÁ BRESSANONE, 11/d - 35100 PADOVA (PD)

mediaate spedizione a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 149 c.p.c. dall'Ufficio Postale di Roma Prati-

Roma, _____

L'Ufficiale Giudiziario

N. Raccomandata



N. Raccomandata

76595685411-2



N°/CIV

PROV

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EX W8151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione RACCOMANDATA È v

BENVENUTI ROBERTO
Via Bressanone n. 11/d
35142 Padova

MITTENTE

VIA / PIAZZA

C.A.P.


ופו

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI

Contrassegnare la casella interessata

A.R.

COMUNE



Cassa:

-1

/2016

Cron.:

10.624

N.dest.: 6

Data Ric. 12/05/2016

CORTE DI APPELLO DI ROMA

RICEVUTA PRESENTAZIONE ATTO



URGENTE URGENTE

SPECIFICA		
Diritti	11,63	
Trasferte	3,27	
10% trasferte	0,33	
Dir.autenticaz.	0,00	
Spesa postale	42,00	
Bolli	0,00	
Tot. specifica	57,23	

Si rilascia ricevuta al richiedente AVV.ANDREA MANZI della somma versata per la notificazione dell'atto.

Data: 12/05/2016

L'ufficiale Giudiziario



